


# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)



## ***PIANO DI GESTIONE ACQUE***

*(Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo. 152/06, L. 13/09, D.L 194/09)*

Relazione Regionale  
Allegato 1

### **QUADRO NORMATIVO E DELLE COMPETENZE INERENTE LE RISORSE IDRICHE**

***REGIONE CAMPANIA***

***Febbraio 2010***

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RISORSA</b>	
<b>IDRICA</b>		<b>1</b>
1.1	CENNI SULLA NORMATIVA NAZIONALE	1
1.2	LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE	5

## **1 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RISORSA IDRICA**

### **1.1 CENNI SULLA NORMATIVA NAZIONALE**

In materia di acque pubbliche non si può prescindere da una breve ricostruzione legislativa sul tema della regolazione e gestione delle risorse idriche.

E noto come la “materia ambiente” è venuta emergendo, quale materia trasversale. Non a caso, più volte la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l’ambiente non può essere considerato una “materia” rientrante al pari delle altre nella ripartizione schematica della competenza degli enti, ma come “valore costituzionalmente protetto” connesso con altri interessi e competenze regionali concorrenti, le quali devono però muoversi all’interno della normativa statale uniforme.

Emerge che i rapporti fra lo Stato e le regioni devono essere connotati dai **principi di leale collaborazione**. Tale principio pur non avendo una collocazione organica all’interno del nostro ordinamento e non essendo disciplinato a livello costituzionale, trova la sua ragion d’essere nel combinato disposto degli art. 117 e 118 della Cost.

Per questi motivi la disciplina della risorsa idrica, che rientra sia nella materia “*tutela dell’ambiente*” ( art 117 , comma 2 lett. s) Cost. ) di competenza esclusiva dello Stato, sia nella materia “*governo del territorio*” rientrante nell’ambito della potestà concorrente Stato – regioni (art 117 comma 3 Cost), si pone al centro di un vero e proprio procedimento di consultazione che vede coinvolte le amministrazioni sia a livello centrale che a livello locale.

Come noto in materia di risorsa idrica un primo tentativo di fornire una ricostruzione unitaria è costituito dal “*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*” **r.d. n. 1775/1933**, che qualificava come “*pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali [...] abbiano e acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse*”.

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Con il **d.P.R. n. 616/1977** è stato avviato il generale processo di decentramento amministrativo delle competenze, in quanto sono state delegate alle regioni le funzioni di aggiornamento e modifica del *Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA)*, introdotto dalla legge **n. 129/1963** che regolamentava l'utilizzo potabile della risorsa idrica attraverso un sistema nazionale di pianificazione.

In realtà la sostanziale riforma è quella contenuta nella **legge n. 36/94 (c.d. Legge Galli)** che ambiva, infatti, ad operare una radicale modificazione del tradizionale modo di concepire l'acqua, venendo a costituire il punto terminale di un ciclo di importanti riforme, ed in particolare quella relativa al risanamento delle acque (c.d. legge Merli **319/1976** e succ. mod.) e quella concernente la difesa del suolo ed i bacini idrografici (l. 183/1989). La legge Galli ha stabilito il carattere "pubblico" di tutte le acque, superficiali e sotterranee ed ha previsto l'istituzione del servizio idrico integrato (SII), l'integrazione territoriale mediante l'individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); l'istituzione di un soggetto d'ambito per ciascun ATO, con il compito di organizzare il SII, la definizione di un sistema tariffario basato sul criterio della tariffa unica per ciascun ATO.

I contenuti della legge n. 36/94 sono ora trasfusi nel "codice dell'ambiente" (d.lg. 152/2006) che all'art 175 ne ha disposto l'abrogazione ma la disciplina sul SII è stata recepita dagli artt 149 e ss. del citato decreto, che ha tra l'altro stabilito che le funzioni attribuite alle AATO in forma di consorzio o convenzione, dovrebbero essere modificate in base *ai principi di unità di bacino idrografico e di unitarietà della gestione* (art 147).

Dalla connotazione pubblicistica che deriva al regime delle acque in virtù della riforma operata dalla L. 36 del 1994, sono poi scaturite alcune relevantissime conseguenze inerenti la "gestione" delle "acque pubbliche", quali "beni demaniali", da parte dell'Amministrazione pubblica.

La materia è stata infatti disciplinata dal Decreto legislativo **31.03.1998, n. 112** (il c.d. "decreto Bassanini") il quale ha ridefinito i compiti amministrativi dello Stato, prevedendo il conferimento di molteplici funzioni pubbliche alle Regioni ed agli Enti Locali e riprendendo il processo di decentramento amministrativo, avviato anni prima, e attuando il riparto di competenze in base alla riforma del Titolo V della Costituzione.

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

In seguito il **d Lgs n. 152/1999**, recante disposizioni sulla tutela delle acque superficiali, sotterranee e marine dall'inquinamento, ha riordinato l'intera materia del settore idrico, abrogando tra l'altro la legge Merli e modificando la legge Galli.

In particolare il **d.lgs 152/99** dispone all'art 42 che le Regioni sentite le Autorità di bacino predispongono il *Piano di Tutela delle Acque* che dovrà poi individuare i casi particolari di deficit idrico e le misure da adottare per la sua mitigazione o soluzione, oltre che stabilire le attività di monitoraggio e di approfondimento necessarie a verificare l'efficacia dei rilasci e a migliorare la determinazione del DMV nei propri corsi d'acqua.

Per quanto riguarda la disciplina delle acque termali e minerali si deve partire dalla prima definizione di acqua minerale che si rinviene nel **R. D. del 28 settembre 1919 n. 1924** che all'art. 1 comma 1 stabilisce che sono considerate *acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche od igieniche speciali*.

Con il **decreto legislativo n. 105/1992** è stata recepita la **direttiva 80/777/CEE** in materia di è stata data la definizione di acque minerali naturali intese come *“le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute”*.

Le acque termali, sono regolamentate dalla **legge 24 ottobre 2000 n. 323** dove all'art. 2 comma 1 definisce le acque termali come *“le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici”*.

Dal punto amministrativo la materia delle acque minerali e termali è stata inizialmente regolamentata dal **d.P.R. n. 2/1972** che prevede all'art. 1 il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e, successivamente dal **d.Lgs. n. 105/1992** (integrato e modificato dal **d.lgs 339/1999**) che delega alle regioni il rilascio delle autorizzazioni sull'utilizzo delle acque minerali e riserva allo Stato la competenza sul riconoscimento delle acque minerali.

La disciplina delle acque termali è attualmente regolata dalla **legge 323/00**: che regola la procedura amministrativa da seguire per gli stabilimenti, che intendono usufruire di queste acque,

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Anche la materia delle acque minerali e termali è stata inserita nel **d.Lgs 152/2006** (codice dell'ambiente) che all'art. 97 stabilisce che *“Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.”*

Per quanto i **Consorzi di Bonifica** si deve fare riferimento all'art 36 del T.U. n. 1775/1933. Essi hanno funzioni di utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, di gestione degli acquedotti rurali e di altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda possono utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili. Per tali usi i consorzi sono obbligati a pagare dei canoni per le quantità di acqua corrispondenti. Inoltre tutti i rapporti tra i consorzi di bonifica ed i soggetti che praticano gli usi sono regolati dal **R.D. n. 368/1904**. Tali disposizioni sono state trasfuse nell'art 166 del d.lgs 152/2006.

Le Comunità Montane sono anch'esse titolari di alcune funzioni in materia di risorsa idrica.

L'art. 28 del T.U. degli Enti locali (**d. lgs. 267/00**) stabilisce che queste individuano nell'ambito del Piano di sviluppo socio – economico- gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico – forestale e l'uso delle risorse idriche. In particolare in materia di risorsa idrica esercitano le seguenti funzioni secondo le disposizioni regionali contenute nelle seguenti disposizioni regionali:

Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del **Dlgs 3 aprile 2006, n. 152** (recante "Norme in materia ambientale"), la normativa nazionale sulla tutela dell'ambiente ha subito una profonda trasformazione. Il Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") ha riscritto le regole su valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore.

Il codice dell'ambiente, oltre a costituire un Testo Unico di raccolta e coordinamento delle leggi italiane sull'ambiente, ha soprattutto recepito la **Direttiva 2000/60/CE** in materia di acque che persegue l'obiettivo di “istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, attraverso:a) il governo (pianificazione e

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

gestione) per bacini idrografici -singoli o gruppi contigui- assegnati al distretto; b) l'analisi e la gestione economica degli usi delle acque; c) l'informazione e la partecipazione pubblica di tutte le parti interessate.

## **1.2 LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE**

### **CAMPANIA**

La Regione Campania con la **legge regionale n. 54/1980**, "*Norme sul governo del territorio*", ha delegato e sub delegato alle province, ai Comuni e alle Comunità montane tutte le funzioni amministrative delegate alle regioni in materia di acqua ed acquedotti ad eccezione

- dell'elaborazione, redazione e gestione dei Piani regionali delle acque;
- del coordinamento delle attività di controllo degli scarichi delle acque;
- del coordinamento e della verifica dei programmi degli Enti locali in materia di scarichi e di insediamenti, ai fini della tutela delle acque;
- del coordinamento della rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici regionali;
- dell'attività di promozione concernenti l'utilizzo ed il riciclaggio delle acque reflue.

Le funzioni delegate e subdelegate di cui alla L.R. 29 maggio 1980, n. 54 sono esercitate sulla base degli indirizzi programmatici e delle direttive fondamentali previste dalla **legge regionale 65/81** "*Disposizioni per l'attuazione della L.R. 29 maggio 1980, n. 54*"

Con la legge regionale **n. 16/1982** sono state definite le funzioni sub delegate alle province relativamente agli attingimenti d'acqua da corsi di acque pubbliche di cui all'art. 56 del T.U. n. 1775/1933; alla ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotteranee ( artt. 92 e ss. T.U. 1775/1933 e R.D. n. 2174/1934); alle piccole derivazioni da corsi di acque pubbliche (artt. 6 e ss, T.U. n. 1775/1933); alla polizia delle acque (art. 88, comma 12, e art. 90, D.P.R. n.616/1977).

Le Province campane, nell'esercizio delle funzioni ad esse sub delegate, sono chiamate a rispettare le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale che sono disciplinate al capo I della stessa legge n. 16/82



# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Per quanto riguarda il **Servizio Idrico Integrato** con la **legge regionale n. 14 del 1997** recante le *”Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36”* int. e mod. dalla legge n. 1/2007 (legge finanziaria regionale 2007) , sono stati costituiti per il territorio campano cinque Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) denominati :A.T.O. n. 1 «CALORE - IRPINO»; A.T.O. n. 2 «NAPOLI - VOLTURNO»; A.T.O. n. 3 «SARNESE - VESUVIANO»; A.T.O. n. 4, «SELE»; ATO n. 5, Terra di Lavoro. Ogni eventuale modifica alla delimitazione degli ATO è disposta con legge regionale sentite le province interessate ed acquisito il parere delle Autorità di bacino.

Si rileva, inoltre, che essendo la legge n. 36/1994 stata abrogata dall'art 175 del d. lgs 152/2006 tutti i riferimenti della legge regionale n. 14/97 vanno aggiornati e riferiti al codice dell'ambiente .In ogni caso il testo della predetta legge regionale è stata aggiornato in riferimento al dlgs 152/2006 dalla legge regionale n. **1/2008** (legge finanziaria regionale 2008).

Nello specifico la legge n. 14/97, ha disposto, tra l'altro, che i comuni e le province ricadenti nel territorio dell'ATO dovessero costituire l'Ente d'Ambito, consorzio obbligatorio di funzioni dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa come richiesto dall'abrogata legge n. 142/1990 attualmente trasfusa nel Testo Unico degli Enti Locali d lgs 267/2000. Per le competenze dell'Autorità d'Ambito si rimanda al paragrafo 5 lettera c).

In merito alle **acque minerali e termali** è stata emanata **la legge regionale n. 8/2008** e successivamente modificata dalla legge regionale n. 8/2009 che ha disciplinato la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando l'assetto ambientale ed idrogeologico dei territori interessati; l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale; lo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale, dei territori interessati.

In particolare la legge regionale **n. 8/2008** rimanda all'adozione di uno o più regolamenti attuativi per il procedimento del rilascio del permesso di ricerca, rilascio delle autorizzazioni di acque minerali e naturali nonché della successiva concessione. L'autorizzazione delle acque termali è invece rilasciata dall'autorità comunale.



# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Per quanto riguarda le acque di sorgente la legge regionale disciplina i permessi di ricerca e le concessioni riservando al Ministero della salute la competenza sul riconoscimento delle stesse ai sensi del d.lgs 339/1999.

Sempre in materia di acque termali, di sorgente e minerali la regione svolge le funzioni di programmazione al fine di un utilizzo razionale del patrimonio idrico e adotta il piano di settore delle acque minerali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali.

In ordine ai **consorzi di bonifica** la legge regionale che li disciplina è la **n. 44 del 25 febbraio 2003** che stabilisce la Predisposizione del Piano generale di bonifica e la trasmissione del Piano generale di bonifica alle Province e alle Autorità di Bacino che possono formulare osservazioni e proposte di modifiche entro trenta giorni dal ricevimento;

Il Piano generale di bonifica deve essere coerente con gli strumenti di programmazione regionale e provinciale vigenti, ed inoltre è attuato attraverso i piani triennali predisposti e approvati ai sensi del d.lgs 163/2006.

Il riferimento normativo regionale per le **Comunità Montane** della regione Campania è la **legge n. 12 del 30 settembre 2008**. La comunità montana esercita le funzioni amministrative a essa delegate dai comuni ed altresì ogni altra funzione conferita dalla regione o dalle province.

Ha funzioni di difesa del suolo e dell'ambiente, di realizzazione di opere pubbliche, di bonifica montana atte a prevenire fenomeni di alterazione naturale del suolo e danni al patrimonio boschivo; di attuazione dei piani pluriennali di sviluppo.

In ultima analisi la Regione Campania in ottemperanza a quanto disposto dall'art 121 del dlgs 152/2006, (ex art 44 del d. lgs 152/199) ha adottato con Delibera di Giunta Regionale del 6 luglio 2007 n. 1220 e pubblicato sul BU Campania n. 46 del 20/08/2007 **il Piano di Tutela delle Acque**